

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1. È costituita una società per azioni denominata
"Società Ecologia Territorio Ambiente S.p.A.",
che può essere indicata in forma abbreviata "SETA S.p.A." senza interpunzione
e senza vincolo di rappresentazione grafica.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La società ha sede legale in Settimo Torinese (TO).
2. La società può, con delibera dell'Organo Amministrativo, istituire e
sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, agenzie ed uffici,
sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello
risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il
proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale
variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta
elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal
presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto
dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con
sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

1. La società, che svolge la propria attività in misura prevalente a favore dei
Comuni soci sia singolarmente che nella loro forma associata, ha quale oggetto
l'attività di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di
riscossione della tariffa (a seguito della relativa approvazione da parte dei
Comuni interessati) nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti -
ATO-R - Sub Ambito Bacino 16.

La società può ricevere l'affidamento del servizio, anche integrato, di gestione
dei rifiuti di cui all'art. 183 del predetto D.Lgs. 152/2006, comprendente anche

quello di raccolta e trasporto degli RSU e RSA, nonché dei servizi di igiene urbana, da Consorzi di Bacino ovvero dall'Autorità d'Ambito della Provincia di Torino, relativamente all'ambito territoriale di competenza, ovvero ancora da singoli Comuni, relativamente ai servizi di igiene urbana, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici; la gestione del servizio oggetto dell'affidamento è svolta secondo quanto previsto in apposita convenzione e/o contratto di servizio.

2. La Società potrà:

- (a) promuovere iniziative finalizzate alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente, alla salvaguardia del territorio;
- (b) eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso ivi compreso lo studio, la progettazione ed ogni altra attività strumentale in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
- (c) assumere partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, tanto italiane che estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio oggetto sociale per il conseguimento del ciclo integrato di gestione del servizio relativamente all'ambito territoriale di competenza;
- (d) prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, anche a favore di enti o società controllati o collegati;
- (e) eseguire qualsiasi attività di carattere immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, finanziario,

purché espressione di attività strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività di cui al paragrafo 1 che precede, e che costituiscono l'oggetto sociale; il tutto con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari, purché non nei confronti del pubblico ed a condizione che tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

3. La società può effettuare le attività rientranti nel proprio oggetto sociale tanto direttamente quanto indirettamente, anche per conto di soggetti terzi, pubblici e privati, in regime di concessione, di appalto, nonché di affidamento ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici locali e di gestione dei relativi impianti, reti, infrastrutture e dotazioni patrimoniali, ed in qualunque altra forma o a qualunque altro titolo nel rispetto delle leggi vigenti.

A tali fini la società può partecipare, anche in forma associata, a qualsivoglia genere di gara o di procedura di selezione secondo le leggi vigenti.

ARTICOLO 4 - DURATA

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, termine che può essere prorogato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

1.. Il capitale sociale è di Euro 12.378.237,00 (dodicimilionitrecentosettantottomiladuecentotrentasette/00) diviso in numero 12.378.237 (dodicimilionitrecentosettantottomiladuecentotrentasette) azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 (uno/00) Euro ciascuna.

Il capitale sociale della società deve essere detenuto in misura rilevante e comunque non inferiore al 51% da enti locali o da consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o da consorzi o società di capitali di cui gli enti locali o i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 detengono l'intero capitale sociale (i "Soggetti Pubblici"). Siffatto vincolo non potrà essere derogato, nemmeno a seguito dell'aumento o riduzione del capitale sociale, ovvero del trasferimento delle azioni o del trasferimento e/o costituzione di diritti reali, personali, di garanzia alle stesse correlati. Di seguito, i Soggetti Pubblici soci della società sono altrimenti denominati "Soci Pubblici". Il socio selezionato con la procedura di gara promossa dal Consorzio di Bacino 16, indetta con bando CIG 51343675AE pubblicato sulla GUCE il 28 maggio 2013 e sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 maggio 2013, è denominato "Socio Operativo".

Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti; ognuna di esse dà diritto ad un voto nell'Assemblea dei soci.

2. Il capitale può essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, di aziende e di rami aziendali, di crediti, di contratti di servizio per l'erogazione di servizi pubblici locali, di concessioni di uso di beni pubblici, ed anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

3. A' sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016 numero 175, la durata della partecipazione del Socio Operativo alla società, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione.

Al termine della durata dell'affidamento o in ogni caso di perdita della qualità di Socio Operativo dovuta a decadenza dall'affidamento e/o in ogni altro caso di risoluzione del contratto di servizio e/o in caso di revoca dell'affidamento, il Socio Operativo ha l'obbligo di cedere la propria quota a Soci pubblici ovvero al nuovo Socio Operativo, che sarà individuato con una nuova procedura di gara indetta da Soci pubblici secondo la vigente normativa in materia, fermo restando il diritto alla liquidazione della propria quota secondo i criteri e le modalità di liquidazione determinati nel bando di gara/lettera d'invito e nel contratto di impegno del Socio Operativo.

ARTICOLO 6 - FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. I soci possono effettuare finanziamenti alla società, sia a fondo perduto sia con diritto di restituzione, sia fruttiferi, sia infruttiferi, anche non proporzionali alle quote sociali, nel rispetto della legislazione vigente.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI E DIRITTO DI PRELAZIONE

1. Definizioni

I seguenti termini ed espressioni avranno il significato loro di seguito attribuito:

a) “**Azioni**” indicano le azioni della società, i *warrant* e i diritti di opzione in caso di aumento di capitale della società, nonché gli altri strumenti finanziari, in qualunque forma costituiti (ed anche non incorporati in un titolo), che attribuiscono il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni della società.

b) “**Trasferimento**” indica qualsiasi negozio o atto anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, la donazione, la permuta, , il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione di società, il riporto, il prestito titoli, i trasferimenti a termine, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, definitivamente o anche solo temporaneamente, (i) il trasferimento a terzi della proprietà, o della nuda proprietà, delle azioni della società, di diritti di opzione e di ogni altro diritto convertibile in, o che dia diritto di acquistare o sottoscrivere, azioni della società, ovvero (ii) la costituzione o il trasferimento di diritti reali (pegno o usufrutto) o anche solo obbligatori sulle azioni.

c) “**Trasferimento Infragruppo**” indica i Trasferimenti delle Azioni da un socio alla sua controllante o a una sua controllata o a una controllata della stessa controllante, intendendosi per controllo i rapporti contemplati dall’articolo 2359, comma 1, n. 1, c.c.

2. Divieto di trasferimento delle azioni

Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 4, le Azioni del Socio Operativo non possono essere Trasferite per un periodo di 5 anni a decorrere dal 27 marzo 2014 e quindi fino al 26 marzo 2019.

3. Diritto di prelazione

Le Azioni appartenenti al Socio Operativo sono trasferibili salvo il diritto di prelazione e di gradimento spettante ai Soci Pubblici come previsto di seguito.

(a) il Socio Operativo che intenda Trasferire in tutto o in parte le proprie Azioni, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 7.2 deve offrirle in prelazione ai Soci Pubblici (l’**“Offerta”**) tramite raccomandata a.r. all’Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione , specificando:

(i) il prezzo offerto dal terzo a fronte del Trasferimento, ovvero, nel caso

di Trasferimento a titolo gratuito, l'ipotetico prezzo di cessione che il Socio Operativo sarebbe disposto ad accettare dai Soci Pubblici;

- (ii) le condizioni del negozio di Trasferimento;
- (iii) l'identità completa del terzo trasferitario;
- (iv) ogni altra condizione del prospettato Trasferimento.

L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà notizia, entro 20 (venti) giorni, a tutti i Soci Pubblici trasmettendo copia dell'Offerta e assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione spettante loro.

(b) Entro quest'ultimo termine di 20 (venti) giorni, a pena di decadenza, i Soci Pubblici possono comunicare all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata a.r. la propria volontà di esercitare la prelazione sulle Azioni (la "**Comunicazione di Accettazione**"). L'esercizio del diritto di prelazione deve riguardare tutte le Azioni del Socio Operativo, fermo restando che: (i) nel caso in cui il diritto di prelazione venga esercitato da più Soci Pubblici, le Azioni che ne costituiscono oggetto verranno attribuite in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale; (ii) se qualcuno dei Soci Pubblici non possa o non voglia esercitare il diritto di prelazione, tale diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci Pubblici che, viceversa, abbiano comunicato nella Comunicazione di Accettazione che intendono avvalersene.

(c) Qualora il corrispettivo previsto per il Trasferimento delle Azioni non fosse interamente rappresentato da denaro, si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (i) nella Comunicazione di Accettazione, e pertanto entro e non oltre la scadenza del termine previsto dalla precedente lettera (b), i Soci Pubblici che hanno esercitato il diritto di prelazione possono chiedere che il valore in denaro del corrispettivo delle Azioni non costituito da denaro offerto al Socio Operativo sia determinato da un esperto (l'"**Arbitro**") scelto di comune accordo tra il Socio Operativo e i Soci Pubblici che abbiano esercitato la prelazione ovvero, in mancanza di accordo entro 7 (sette) giorni da tale richiesta, dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente; (ii) l'Arbitro avrà la più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e potrà chiedere alle parti, alla società e a terzi informazioni e documenti necessari per l'espletamento dell'incarico; (iii) nell'effettuare la sua determinazione l'Arbitro procederà *ex art.* 1349, comma 1, c.c., e dovrà tener conto del valore di mercato delle Azioni al momento in cui il diritto di prelazione è stata esercitata,

con particolare riferimento alla situazione patrimoniale della società, alla sua redditività, al valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, alla sua posizione nel mercato, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni in società operanti in analoghi settori; (iv) la determinazione dell'Arbitro dovrà essere comunicata al Socio Operativo, ai Soci Pubblici che hanno esercitato la prelazione, all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale della società entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro e sarà definitiva e vincolante per tutti i soci interessati; (v) salvo quanto di seguito previsto relativamente all'ipotesi di rinuncia di cui alla successiva lettera (vi), gli onorari e le spese dell'Arbitro saranno ripartiti in modo paritario tra il Socio Operativo e i Soci Pubblici che abbiano esercitato la prelazione; (vi) entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione dell'Arbitro, sia il Socio Operativo sia i Soci Pubblici che hanno esercitato il diritto di prelazione avranno la facoltà di rinunciare al Trasferimento delle Azioni al prezzo determinato dall'Arbitro, a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi ai Soci Pubblici che abbiano esercitato la prelazione o al Socio Operativo, a seconda dei casi, nonché in copia agli altri soci, all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale della società. In tal caso, gli onorari e le spese dell'Arbitro saranno a carico esclusivo del o dei soci rinuncianti; (vii) la prelazione si intenderà esercitata ad un prezzo complessivo da pagarsi in denaro corrispondente alla somma della parte del corrispettivo costituito da denaro, e del valore in denaro di quella parte non costituita da denaro, come sopra determinato dall'Arbitro.

- (d) Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione il Trasferimento delle Azioni dovrà essere eseguito nel termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ovvero, in caso di nomina di un arbitro, laddove il Socio Operativo ovvero i Soci Pubblici non abbiano comunicato la propria volontà di non aderire al prezzo determinato dall'arbitro, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione da parte dell'Arbitro della propria determinazione.
- (e) In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei Soci Pubblici conformemente alla procedura di cui ai precedenti punti, il Socio Operativo sarà libero di effettuare il Trasferimento ad un prezzo non

inferiore a quello indicato nell'offerta ed entro un termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno del ricevimento della Comunicazione di Gradimento di cui al successivo Articolo 8 del presente statuto.

Le Azioni appartenenti a ciascuno dei Soci Pubblici sono liberamente trasferibili ai Soci Pubblici ovvero ad altri Soggetti Pubblici. In caso di Trasferimento delle Azioni da parte di uno o più Soci Pubblici a terzi diversi da Soci Pubblici o da altri Soggetti Pubblici, il Socio Operativo e gli altri Soci Pubblici (diversi dal Socio Pubblico che intende Trasferire le proprie Azioni) avranno il diritto di esercitare il diritto di prelazione su detti Trasferimenti e la procedura prevista nel precedente paragrafo troverà applicazione *mutatis mutandis*.

La soppressione e la modifica della clausola di prelazione di cui al presente articolo 7.3 non costituisce causa di recesso per i soci.

4. Trasferimenti Infragruppo

I limiti al Trasferimento delle Azioni previsti nel presente Articolo e nell'Articolo 8 non si applicano ai Trasferimenti Infragruppo, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) di tali Trasferimenti Infragruppo il socio trasferente dovrà dare comunicazione scritta agli altri soci, all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale della società almeno 30 (trenta) giorni prima del Trasferimento, accludendo sia il contratto (o altro atto) che regola il Trasferimento, sia la documentazione idonea a provare la sussistenza del rapporto di controllo *ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.*;
- (b) l'eventuale successivo venir meno, in capo all'acquirente, delle qualità che hanno permesso di qualificare il Trasferimento delle Azioni in suo favore come Trasferimento Infragruppo dovrà essere previsto nel contratto (o atto) di Trasferimento delle Azioni quale condizione risolutiva del Trasferimento, con conseguente automatico ritrasferimento al trasferente della proprietà delle Azioni.
- (c) Nel caso in cui tale ritrasferimento - per qualsiasi motivo - non dovesse avvenire e/o non dovesse essere annotato sul libro soci della società entro 20 (venti) giorni dal venire meno delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento delle Azioni come Trasferimento Infragruppo, oltre agli ulteriori rimedi previsti dalla legge: (i) tale Trasferimento dovrà considerarsi avvenuto in violazione delle disposizioni previste dal presente Statuto; e (ii) i diritti (sia amministrativi sia patrimoniali) relativi a tali Azioni saranno automaticamente sterilizzati e non potranno essere esercitati.

5. Efficacia del Trasferimento

L'efficacia dei Trasferimenti delle Azioni nei confronti della società è in ogni caso subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel libro soci, iscrizioni che l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione

effettuerà dopo avere verificato che il Trasferimento delle Azioni sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto. Nell'ipotesi di Trasferimento delle Azioni senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente Articolo 7, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le Azioni con effetto verso la società.

ARTICOLO 8 - DIRITTO DI GRADIMENTO

1. Qualora nessun Socio Pubblico eserciti il diritto di prelazione di cui al precedente Articolo 7.3, in caso di Trasferimento delle Azioni per atto tra vivi o *mortis causa*, eccetto il caso dei Trasferimenti Infragruppo, è richiesto il preventivo gradimento non mero da parte dei Soci Pubblici.

2. Il gradimento sarà concesso a condizione che il cessionario:

- (a) sia oggettivamente dotato di capacità patrimoniali (patrimonio netto dell'ultimo esercizio anteriore al Trasferimento) o tecniche *nella misura stabilita dal bando di gara*, proprie o su base consolidata, almeno pari a quelle del Socio Operativo e avuto riguardo alle previsioni della gara indetta con Bando CIG 51343675AE pubblicato sull'GUCE in data 28 maggio 2013 e sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 maggio 2013 per la scelta del Socio Operativo;
- (b) abbia i requisiti di ordine generale prescritti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- (c) non abbia in corso con la società controversie giudiziali o arbitrali e non abbia manifestato l'intenzione di azionarle;
- (d) si assuma le obbligazioni non interamente adempiute o ancora da adempiersi da parte del Socio Operativo cedente, ivi incluso l'impegno a realizzare l'ultimo piano industriale approvato dalla società.

3. I Soci Pubblici comunicheranno al Socio Operativo, a mezzo lettera raccomandata, il gradimento entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente Articolo 7.3 (c) (la "**Comunicazione di Gradimento**").

ARTICOLO 9 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

1. La società può emettere obbligazioni ordinarie o convertibili, entro i limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti, e nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5.

2. L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui all'Articolo 11.2.

TITOLO III **ORGANI SOCIALI**

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria ai sensi di legge, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- (a) fax con richiesta di avviso di ricezione;
- (b) e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- (c) lettera raccomandata con avviso di ricevimento
- (d) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ovvero sul quotidiano "La Stampa".

In assenza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'Assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'organo amministrativo sia del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di Assemblea totalitaria, dovrà essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è in facoltà dell'Organo amministrativo prorogare tale termine fino a 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea ordinaria è inoltre convocata ogni volta che l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi stabiliti dalla legge ed ogni qual volta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene infine convocata entro venti giorni qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, con indicazione della richiesta degli argomenti da trattare.

2. Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi anche in videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e la parità di trattamento di tutti i soci.

In tal caso è necessario che:

- (a) sia consentito al Presidente accertare inequivocabilmente l'identità e la

- legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato;
 - (c) sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 11 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. Svolgimento dell'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci e siano titolari di azioni aventi diritto di voto. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione. Ciascun socio può intervenire in Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un rappresentante nominato per iscritto. Il rappresentante può essere revocato o sostituito in ogni momento dal soggetto che ha effettuato la nomina.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità degli azionisti e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti del presente statuto.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo punto 15.4. L'Assemblea nomina un segretario anche non azionista e, occorrendo, due scrutatori fra gli azionisti.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data e l'ora dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti ed il capitale da ciascuno rappresentato (anche in allegato), le modalità e il risultato delle votazioni, identificando (anche in allegato) i soci favorevoli, astenuti e contrari. Deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e trascritto senza indugio nel relativo libro sociale.

2. Quorum

Per il computo del capitale occorrente per la legale costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si tiene sempre conto delle azioni rappresentate da qualunque azionista che, per qualsiasi ragione, si astenga dal voto.

Fermo quanto previsto nel successivo paragrafo, per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

L'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% del capitale sociale sulle seguenti materie:

- (a) modificazioni dello statuto;

- (b) aumento del capitale sociale (con o senza diritto di opzione) o delega all'Organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale;
- (c) fusione, scissione, scioglimento, liquidazione, nomina dei liquidatori e operazioni straordinarie, ad eccezione delle ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale sociale previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c.;
- (d) determinazione del compenso spettante all'Amministratore Unico ovvero dei compensi spettanti agli Amministratori e al Presidente;
- (e) assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- (f) distribuzione degli utili ai soci sotto forma di dividendi;
- (g) emissione di obbligazioni convertibili o delega all'Organo amministrativo della facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili;
- (h) nomina degli amministratori e dei sindaci nei casi previsti dai successivi articoli 12.5 e 18.2.

Negli altri casi, l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge.

I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in Assemblea hanno diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea, a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 12 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata da un Organo amministrativo costituito da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri al quale compete in via esclusiva la gestione della società per l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. In caso di organo amministrativo collegiale, in attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e degli art. 2 e 3 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, la nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione. A tal fine chi presiede l'assemblea verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo del

presente comma.

3. Gli Amministratori di nomina pubblica devono essere scelti secondo criteri conformi alle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

4. In caso di Organo amministrativo collegiale, ai Soci Pubblici è attribuito, ai sensi dell'art. 2449 c.c., il diritto di nomina diretta e di revoca della maggioranza degli amministratori, ossia due amministratori in caso di Consiglio composto da tre membri ovvero tre amministratori in caso di Consiglio composto da cinque membri, tra cui il Presidente. Il Socio Operativo avrà il diritto di designare per la nomina i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione tra cui l'Amministratore Delegato.

5. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel precedente paragrafo, a tale nomina provvederà l'Assemblea che delibera, in prima convocazione, con la maggioranza del 75% del capitale sociale.

6. L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi finanziari e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Gli amministratori sono rieleggibili.

7. Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate dalle disposizioni di legge.

ARTICOLO 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal consigliere più anziano.

L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite *e-mail*, telefax o lettera raccomandata ai consiglieri ed ai sindaci almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 24 ore di preavviso mediante *e-mail*, telegramma o telefax.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola con cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno due componenti in carica.

Le riunioni si svolgono presso la sede sociale o in luogo diverso, purché nel territorio nazionale, e sono presiedute dal Presidente.

In caso di assenza di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere più anziano.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun

partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario.

ARTICOLO 14 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO .

1. La gestione della società spetta all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. Salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto, il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, non computandosi, a tal fine, i consiglieri astenuti.

3. In caso di Organo amministrativo collegiale, fermi restando i poteri riservati dalla legge o dal presente Statuto rispettivamente all'Amministratore Delegato e al Presidente, non sono delegabili e dovranno essere assunte con la maggioranza qualificata di 4 consiglieri su 5 le deliberazioni concernenti:

- (a) la nomina o la revoca dell'Amministratore Delegato, qualora non sia stato nominato dall'Assemblea;
- (b) approvazione dei piani strategici, del *budget*, dei piani di investimento, delle linee guida in materia di appalti e di approvvigionamenti;
- (c) approvazione del progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- (d) acquisto, vendita, permuta, conferimento, e in genere atti di trasferimento ovvero di sottoscrizione di partecipazioni, aziende, rami di aziende e immobili;
- (e) investimenti non previsti nei piani strategici e nel *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta tali investimenti comportino, da soli o unitamente ad altri investimenti collegati, esborsi e/o impegni di spesa superiori a Euro 500 mila;
- (f) assunzione di finanziamenti ed emissione di prestiti obbligazionari che comportino, da soli o unitamente ad altri finanziamenti o emissione di prestiti obbligazionari collegati, esborsi e/o impegni superiori a Euro 5 milioni;
- (g) concessione di finanziamenti e di garanzie a terzi diversi da società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. dalla società;
- (h) delibere relative ad azioni di fronte ad autorità giudiziarie o a organi arbitrali di valore superiore a Euro un milione;
- (i) contratti tra la società e uno dei soci o società facenti parte dello stesso gruppo di uno dei soci;
- (j) approvazione delle linee guida in materia del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti, e dell'organigramma aziendale contenente l'indicazione

dei direttori, del primo livello e del secondo livello e assunzione e licenziamento del personale dirigenziale;

- (k) conferimento di ulteriori deleghe di potere, rispetto a quelle previste dal presente statuto, all'Amministratore Delegato e al Presidente e determinazione dei compensi dei consiglieri delegati, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- (l) nei limiti di legge determinazioni relative ai compensi degli amministratori, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea;
- (m) la politica generale degli investimenti e dei prezzi applicati dalla società.

7. L'Organo amministrativo è inoltre competente ad assumere, nel rispetto dell'art. 2436 c.c., le deliberazioni concernenti:

- (a) istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- (b) riduzione del capitale sociale in caso di recesso;
- (c) adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

8. L'Amministratore Unico, ovvero il Consiglio di Amministrazione per il tramite del suo Presidente od Amministratore Delegato, ove nominato, riferisce - con periodicità non superiore ai 3 (tre) mesi - ai soci sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggiore rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, nonché sull'andamento e sullo stato di attuazione del *budget* annuale.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere.

2. In caso di Organo amministrativo collegiale, fermi restando i poteri riservati dalla legge e/o dagli Articoli 14.3 e 16.2 del presente Statuto rispettivamente al Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, è attribuito al Presidente il potere di vigilare sull'andamento della gestione della società e di compiere le seguenti attività:

- (a) convocare e fissare l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione dell'Amministratore Delegato per le decisioni afferenti alla sua delega;
- (b) coordinare lo svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, operando di concerto con l'Amministratore Delegato al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni del Consiglio;
- (c) promuovere l'immagine della società, nel rispetto del *budget* e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, e rappresentare la società in occasione degli eventi pubblici, sociali ed istituzionali a cui la stessa sia invitata a partecipare, fermo restando che il Presidente sarà tenuto a concordare con l'Amministratore Delegato le dichiarazioni pubbliche inerenti la società;

- (d) vigilare su e controllare l'attuazione dei piani strategici e del *budget* approvati dal Consiglio di Amministrazione; e
 - (e) vigilare e controllare l'attuazione dei piani di investimento e delle linee guida in materia di appalti e di approvvigionamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente ha la legale rappresentanza della società di fronte a tutti i terzi ed in giudizio nonché l'uso della firma sociale, fermo restando i poteri di rappresentanza attribuiti all'Amministratore Delegato ai sensi del presente Statuto.
4. In caso di Organo amministrativo collegiale, in caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dall'Amministratore Delegato, se nominato, oppure dal consigliere più anziano.

ARTICOLO 16 - AMMINISTRATORE DELEGATO

1. In caso di Organo amministrativo collegiale, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti previsti dell'art. 2381 c.c. delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, ad uno solo dei suoi componenti, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. L'Organo amministrativo può altresì nominare, un Direttore Generale deliberando i poteri da attribuirgli nelle forme di legge.
2. In caso di Organo amministrativo collegiale, salve le materie riservate dalla legge o dal presente statuto alle decisioni dei soci od alla deliberazione collegiale in seno al Consiglio di Amministrazione o al Presidente, all'Amministratore Delegato, nominato dalla lista presentata dal Socio Operativo, sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, ivi inclusi i seguenti poteri:
- (a) proporre al Consiglio di Amministrazione la bozza dei piani strategici, del *budget*, dei piani di investimento e delle linee guida in materia di appalti e di approvvigionamenti;
 - (b) compiere tutti gli atti previsti nei documenti di cui al precedente punto (a) (e loro successive modifiche) così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, ove siano riservati al Consiglio;
 - (c) procedere alla definizione delle linee guida in materia del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti, e alla definizione dell'organigramma aziendale contenente l'indicazione dei direttori, del primo livello e del secondo livello da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione e quindi assumere e licenziare il personale, con esclusione di quello dirigenziale;
 - (d) rappresentare la società presso le associazioni di categoria e le associazioni sindacali, curando i rapporti con tali associazioni, previa consultazione con il Presidente;
 - (e) compiere tutti gli atti di gestione non rientranti nei documenti di cui al

precedente punto (a) (e loro successive modifiche) che non siano riservati ad altri organi della società, compresi gli atti aventi ad oggetto la compravendita e/o la permuta di mezzi utilizzati dalla società per lo svolgimento della propria attività, purché comportanti impegni il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), non sia superiore ad Euro 500 mila.

2. Resta inteso che l'Amministratore Delegato potrà nominare e revocare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri conferitigli e che questi avrà, tra l'altro, l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno bimestrale circa il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.
3. Nell'ambito delle materie allo stesso delegate, l'Amministratore Delegato ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale.
4. L'Amministratore Delegato è tenuto a rimettere al Consiglio di Amministrazione l'assunzione delle decisioni di sua competenza rispetto alle quali egli si trovi in conflitto d'interesse.

ARTICOLO 17 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. L'assemblea ordinaria determina l'importo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in conformità alle norme nazionali e regionali tempo per tempo vigenti in materia, tenendo conto che:
 - a) il trattamento retributivo lordo annuo onnicomprensivo sia dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dell'Amministratore Delegato, se nominato, non può superare i limiti risultanti dalla normativa tempo per tempo applicabile al momento della nomina;
 - b) ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il riconoscimento di un compenso nella misura e nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale tempo per tempo vigente in materia.
3. Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'amministratore delegato, se nominato.
4. È fatto divieto di corrispondere agli amministratori gettoni di presenza o

premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

5. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 18 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è formato da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

2. La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo. A tal fine chi presiede l'assemblea al termine delle operazioni di nomina verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del Collegio sindacale e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia.

3. Ai Soci Pubblici è attribuito, ai sensi dell'art. 2449 c.c., il diritto di nomina diretta e di revoca della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale, ossia due sindaci effettivi (tra cui il presidente) e un sindaco supplente. Il Socio Operativo avrà il diritto di designare per la nomina un sindaco effettivo e un sindaco supplente.

4. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina dei sindaci non possa avvenire secondo quanto previsto nel precedente paragrafo, a tale nomina provvederà l'Assemblea che delibera, in prima convocazione, con la maggioranza del 75% del capitale sociale.

Il Collegio resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Ciascun membro del Collegio è rieleggibile.

5. In caso di morte, rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentra il supplente nominato dallo stesso socio che aveva nominato il sindaco cessato. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa del Consiglio di Amministrazione. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano.

6. L'Assemblea determina i compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale; è fatto divieto di corrispondere ai Sindaci gettoni di presenza o premi

di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

7. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ARTICOLO 19 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Il Bilancio della Società è assoggettato a revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. Ai sensi dell'art. 2409 *quater*, l'Assemblea sentita il Collegio Sindacale nomina la società di revisione e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

3. Alla società di revisione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2409 *quinquies*.

4. La società incaricata della revisione legale, anche mediante scambi di informazione con l'organo di controllo:

- (a) verifica nel corso dell'esercizio sociale e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- (b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- (c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato.

5. L'attività di revisione legale è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

TITOLO IV

BILANCIO, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE, FORO ESCLUSIVO

ARTICOLO 20 - BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con una

relazione sull'andamento della gestione sociale.

3. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, fatta deduzione del cinque per cento da attribuire alla riserva legale fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e salve le altre destinazioni obbligatorie per legge eventualmente applicabili, vengono attribuiti in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 21 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 22 - FORO ESCLUSIVO

1. Sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società è competente il Tribunale di Torino, salvo inderogabili disposizioni di legge.

Visto per inserzione e deposito.

Settimo Torinese, lì 5.3.19

F.ti: Alessandro DI BENEDETTO

Andrea GANELLI